

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 85 IN SEDUTA DEL 20/07/2010

**Oggetto:** APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.

L'anno 2010, addì venti del mese di luglio alle ore 20.37 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco		X
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente	X	
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere	X	
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere	X	
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere		X
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere	X	
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere		X
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
19	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
20	GORINI Marcello	Consigliere		X
21	COLOMBO Gianni	Consigliere	X	
22	MANCINI Massimo	Consigliere	X	
23	DONIN Renzo	Consigliere	X	
24	GIBIN Fabiano	Consigliere	X	
25	SARTORE Valentina	Consigliere	X	
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere		X
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere		X
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere	X	
			<b>24</b>	<b>7</b>

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE,

premesso che la Regione Veneto:

- con la legge regionale 21 settembre 2007 n.29, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:
  - a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
  - b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
  - c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
  - d) la semplificazione delle procedure amministrative;
  - e) la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali
- con successive deliberazioni della Giunta nn.2982 e 3340, rispettivamente del 23 ottobre e 4 novembre 2008, ha fornito le linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 di tale legge;

richiamato, in particolare, l'articolo 34 della citata legge regionale, il quale prevede:

*“1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale.*

*2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse...”;*

ritenuto pertanto necessario adottare, in forza e nel rispetto della suindicata normativa, un regolamento che disciplini l'intero settore perseguendo oltre agli obiettivi prioritari di:

- a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/07;
- b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;

- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
- g) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali zone a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, zone vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

ulteriori obiettivi particolareggiati, con la precisa individuazione di singole sottozone di nuova definizione, consistenti:

- 1) nella rivitalizzazione, nel cuore del contesto cittadino, di aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali;
- 2) nella consolidazione di meta turistica soprattutto nel periodo estivo del litorale di Sottomarina;
- 3) nella promozione a livello turistico di aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale;

sentite nel merito le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nelle riunioni tenutesi nelle giornate del 22 e 29 aprile 2010;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e ritenuto adeguato in relazione ai citati dettati normativi, nonché in relazione al particolare contesto territoriale del Comune di Chioggia;

vista la legge regionale 21 settembre 2007 n.29;

vista la Legge 07/08/90, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del nn.2982 e 3340, rispettivamente del 23 ottobre e 4 novembre 2008;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 11/2009 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 17, contrari //, astenuti 7 (Gibin Fabiano, Tiozzo Fasiolo Lucio, Penzo Giuseppe, Varisco Giorgio, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio), espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

**D E L I B E R A:**

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

- 1) di approvare e di adottare l'elaborato, allegato al presente atto, predisposto dal Servizio Attività Economiche quale regolamento sul procedimento amministrativo delle domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e criteri di programmazione;
- 2) di abrogare ogni altra disposizione comunale incompatibile con lo stesso;
- 3) di dare, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.

**REGOLAMENTO**  
**NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI**  
**DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**  
**E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

## INDICE

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Attività escluse
- Articolo 4 Requisiti soggettivi di accesso all'attività
- Articolo 5 Procuratore e preposto
- Articolo 6 Tipologia degli esercizi
- Articolo 7 Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 8 Attività soggette a dichiarazione di inizio di attività
- Articolo 9 Attività accessorie
- Articolo 10 Autorizzazioni temporanee
- Articolo 11 Somministrazione non assistita
- Articolo 12 Somministrazione con apparecchi automatici
- Articolo 13 Autorizzazioni stagionali

### ***TITOLO II – Procedimento amministrativo***

- Articolo 14 Procedimento per le autorizzazioni
- Articolo 15 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 16 Subingresso
- Articolo 17 Modifiche societarie
- Articolo 18 Reintestazione dell'autorizzazione
- Articolo 19 Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi
- Articolo 20 Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori
- Articolo 21 Gestione di reparto
- Articolo 22 Decadenza, sospensione e revoca
- Articolo 23 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 24 Pubblicità dei prezzi

### **TITOLO III – Programmazione**

- Articolo 25 *Obiettivi della programmazione*
- Articolo 26 Zone del territorio comunale
- Articolo 27 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione
- Articolo 28 Riconsegna o revoca delle autorizzazioni
- Articolo 29 Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione
- Articolo 30 Trasferimento di sede in diversa zona
- Articolo 31 Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione
- Articolo 32 Sanzioni
- Articolo 33 Disposizioni transitorie

### **Allegato A - Relazione**

**Allegato B – Elaborati grafici**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Principi generali**

Il presente regolamento nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza che devono uniformare l'attività amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 07/08/90 n.241 e successive modificazioni ed in attuazione della legge regionale 21/09/07 n. 29 e dei relativi provvedimenti esplicativi, disciplina i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Chioggia.

Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo statuto il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Chioggia.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- d) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione, nonché eventuali piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell'attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente;
- e) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere c) e d), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
- f) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- h) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;



- i) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- j) per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile;
- k) per preposto: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Articolo 3** **Attività escluse**

Il presente regolamento non si applica:

- a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio della attività agrituristica";
- c) all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi, disciplinata dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 qualora svolta dal titolare dell'esercizio e limitatamente a quella effettuata in favore delle persone alloggiate e dei loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- d) alla attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica ad eccezione di coloro che la effettuano con strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- e) alla attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non si possono distribuire bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **Articolo 4** **Requisiti soggettivi di accesso all'attività**

I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale al quale si fa rinvio.

Poiché la disciplina regionale di settore costituisce "norma speciale", in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

### **Articolo 5** **Procuratore e preposto**

Le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007 e s.m.i., quale "procuratore" allo svolgimento dell'attività.

In caso di associazione in partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 Codice Civile, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale è soddisfatto anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.

Qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali le cui generalità devono essere indicate nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività o essere altrimenti comunicate al Comune.

Qualora venga revocato o cessi l'incarico del procuratore, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo procuratore.

La nomina o la cessazione del procuratore devono essere comunicate al competente Servizio comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione o dopo la produzione della dichiarazione di inizio di attività è comunicata al Servizio competente entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente alla autorizzazione o alla dichiarazione di inizio di attività.

Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e nelle collettività in genere, la presenza del preposto non è necessaria essendo sufficiente per le aziende multilocalizzate la nomina di un solo preposto a livello regionale.

## **Articolo 6 Tipologia degli esercizi**

Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla vigente legge regionale sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione, autorizzati ai sensi della legge 287/1991, hanno l'obbligo di comunicare al Settore competente l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie entro il 31 dicembre 2010.

In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.

I titolari di pubblici esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

## **Articolo 7 Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande**

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del Servizio comunale competente od alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:

- a) l'apertura di nuovi esercizi;
- b) i trasferimenti degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra;
- c) le autorizzazioni di cui al successivo articolo 10 – autorizzazioni temporanee;
- d) le autorizzazioni di cui al successivo articolo 29 – Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione.

E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
- d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal decreto del ministro dell'interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via;
- f) rientrare nella previsione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
- g) assenza dei requisiti previsti dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## **Articolo 8**

### **Attività soggette a dichiarazione di inizio di attività**

Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/ 90 e successive modificazioni, le attività di somministrazione esercitate:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
- d) al domicilio del consumatore;
- e) nelle mense aziendali, interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;
- f) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;
- g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- l) nei laboratori di ristorazione degli esercizi professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative degli allievi che vi partecipano dirette a valorizzare al cucine ed i prodotti tipici veneti.

La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al Comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al Comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzate.

## **Articolo 9** **Attività accessorie**

I titoli autorizzativi per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono pertanto ammesse a condizione che:

- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;

- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

L'autorizzazione amministrativa ex art. 68 (intrattenimenti musicali) e ex art. 69 (pubblico spettacolo) del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/31 n.773:

- non è necessaria quando piccoli intrattenimenti musicali senza ballo vengono effettuati in sale (spazi o ambiti edilizi ben delimitati e chiusi) dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni;
- è necessaria quando piccoli intrattenimenti musicali senza ballo vengono effettuati:
  - all'aperto (terrazze, tende, plateatici ecc.);
  - con l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, con o senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle associazioni di categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.

### **Articolo 10** **Autorizzazioni temporanee**

Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica.

Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o il procuratore appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale.

Le autorizzazioni temporanee al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Servizio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione carattere religioso, benefico o politico – a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 11** **Somministrazione non assistita**

L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'articolo 32, comma 1 della L.R. n.29/07.

### **Articolo 12** **Somministrazione con apparecchi automatici**

La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 7.

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è disciplinata con le seguenti modalità:

- a) l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;
- b) l'interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l'attestazione dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;
- c) per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse del territorio comunale può essere presentata un'unica dichiarazione;
- d) l'interessato aggiorna al termine di ogni semestre l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al Servizio competente.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

### **Articolo 13** **Autorizzazioni stagionali**

È possibile il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare. In particolare, ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n.134 del 29/09/03 la stagionalità è fissata dal 1 marzo al 31 ottobre.

Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7.

## **TITOLO II** **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 14** **Procedimento per le autorizzazioni**

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di acclarazione della domanda al protocollo comunale.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.

La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali, nonché quando non risulta indicata la disponibilità, a vario titolo, di locali per l'esercizio dell'attività. In tale caso la domanda è archiviata nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che la Stessa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta da parte dell'interessato. Qualora questi non provveda

entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione amministrativa. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e indirizzata al Servizio competente.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione dei locali con relativa planimetria (scala 1:100) redatta da tecnico iscritto all'albo professionale, con loro inserimento nel contesto urbano;
- d) dichiarazione che i locali dove si intende esercitare possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente normativa;
- e) dichiarazione che i locali possiedono i requisiti di sorvegliabilità di cui al D. M. 17/12/1992, n.564, modificato con D. M. 05/08/94, n.534;
- f) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale, a pena di improcedibilità, dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

### **Articolo 15** **Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni**

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine:

- 1) domanda di trasformazione da stagionale a permanente di un'attività già esistente e regolarmente autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 2) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale
- 3) anzianità di il possesso dei requisiti soggettivi professionali prescritti dalla L.R. n.29/07 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 4) anzianità di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 5) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

### **Articolo 16** **Subingresso**

Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per *mortis causa*, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti



morali e professionali di cui all' articolo 4 della legge regionale 29/2007.

Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 4 alla data dell'atto di trasferimento della titolarità dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l'attività previa comunicazione al Servizio competente. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione.

Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.

La comunicazione di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 della citata legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Servizio competente, possono continuare l'attività del *de cuius* per 180 giorni dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma precedente dimostrando il possesso dei requisiti.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro 180 giorni dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente.

Le comunicazioni, di cui ai commi 2, 3 e 8, devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali;
- eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti in materia;

La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Servizio competente la comunicazione di inizio attività.

Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è

subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

### **Articolo 17** **Modifiche societarie**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Servizio competente entro 45 giorni dalla data della loro effettuazione.

Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività l'autorizzazione decade.

E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del procuratore e del preposto nel termine di cui al comma 1.

### **Articolo 18** **Reintestazione dell'autorizzazione**

Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di domanda per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007. Il proprietario decade dall'autorizzazione se entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o l'attività non è ancora iniziata.

La presentazione della domanda consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4, della legge regionale 29/2007.

In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente autorità giudiziaria adita.

## **Articolo 19**

### **Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi**

Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Servizio competente.

Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS..

## **Articolo 20**

### **Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori**

Qualora il procuratore, unico conduttore dell'attività, notizi in merito alla propria intenzione di recedere dalla gestione effettiva dell'esercizio, il Comune deve darne notizia immediatamente alla società titolare con apposita notifica.

La stessa procedura deve intendersi nel caso di recessione dalla nomina da parte del preposto quale unico effettivo conduttore di un singolo esercizio.

Nei casi di cui ai precedenti commi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre 365 giorni dalla data della succitata notifica.

## **Articolo 21**

### **Gestione di reparto**

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al Servizio competente e all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nonché all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'articolo 16.

## **Articolo 22**

### **Decadenza, sospensione e revoca**

Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'articolo 7, decadono quando il titolare:

- a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4.

La decadenza viene dichiarata con provvedimento dirigenziale adottato nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Dirigente del Servizio competente provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 7 o l'attività di cui all'articolo 8 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Dirigente del Servizio competente provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 7 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'articolo 8, nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

## **Articolo 23**

### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad osservare le norme sugli orari di apertura e chiusura dell'attività fissati con ordinanza sindacale nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 18 e segg. Della L.R. n.29/07.

## **Articolo 24**

### **Pubblicità dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande: con l'esposizione di apposito listino o cartello tabella visibile anche dall'esterno dell'esercizio;

b) per quanto concerne la ristorazione: con la messa a disposizione della clientela del menù con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio;

c) in caso di effettuazione del servizio all'esterno dell'esercizio o viene esposto il listino all'esterno dei locali o viene messo a disposizione della clientela il menu. Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.

Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

### **TITOLO III CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Articolo 25 Obiettivi della programmazione**

I presenti criteri di programmazione si pongono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/07;
- b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
- g) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali zone a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, zone vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

Con particolare riferimento alle singole sottozone di nuova definizione, così come individuate dal successivo articolo 26, vengono precisati i seguenti ulteriori obiettivi particolareggiati:

- per le sottozone a, b e c della zona 1-Chioggia Centro Storico, in quanto considerate aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali, la loro rivitalizzazione nel cuore del contesto cittadino anche mediante l'eventuale utilizzo di strutture/piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell'attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente;
- per la sottozona a della zona 2-Sottomarina, in quanto interessata da una variante urbanistica, la sua consolidazione di meta turistica soprattutto nel periodo estivo;

- per le sottozone b e c della zona 2-Sottomarina, in quanto ritenute aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la loro promozione a livello turistico anche mediante l’eventuale utilizzo di strutture/piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell’attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente.

## **Articolo 26**

### **Zone del territorio comunale**

Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

Denominazione	
Zona 1	Chioggia Centro storico
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena – “Perotolo”
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo
Zona 2	Sottomarina
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud
- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord
Zona 3	Brondolo
Zona 4	Ca’ Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella
Zona 5	Ca’ Bianca, Valli
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio

La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

## **Articolo 27**

### **Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

La matrice di programmazione, di cui all’allegato numero 1, esprime per ciascuna zona urbanizzata la disponibilità o meno del rilascio per l’apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento da altra zona.

Nella zona 1, in cui è riportata disponibilità pari a zero, non sono consentiti nuovi insediamenti in quanto le indagini e le relative elaborazioni riportate nella relazione allegata al presente regolamento, hanno evidenziato insuperabili problematiche circa il mantenimento di adeguati livelli di sostenibilità sociale ed ambientale.

Nelle zone 2, 3, 4 e 6 e nelle sottozone a, b e c della zona 1 è invece consentito il rilascio di una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall’approvazione del presente regolamento, in misura tale da evitare il sorgere di problematiche di sostenibilità sociale ed ambientale come evidenziato dalle valutazioni condotte nell’ambito dello studio preliminare al presente regolamento.

Nella zona 5 e nelle sottozone a, b e c della zona 2 è invece consentito il rilascio di tre nuove

autorizzazioni ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento, in misura tale da evitare il sorgere di problematicità di sostenibilità sociale ed ambientale come evidenziato dalle valutazioni condotte nell'ambito dello studio preliminare al presente regolamento.

La disponibilità per l'apertura di nuove attività o per trasferimenti di sede in ciascuna zona deriva dalle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "Matrice di Programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti.

### **Articolo 28** **Riconsegna o revoca delle autorizzazioni**

La revoca o la riconsegna a qualsiasi titolo di una o più autorizzazioni di esercizi siti nelle zone o sottozone di cui all'articolo 26 del presente regolamento non incrementa la disponibilità nelle suddette zone.

### **Articolo 29** **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:

- a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
- b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15;
- c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
- d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
- e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42);
- f) in edifici direzionali e commerciali di notevole entità.

Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/ utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.).

### **Articolo 30** **Trasferimento di sede in diversa zona**

Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ed è possibile in caso:

- 1) di forza maggiore conseguente al venir meno della disponibilità dei locali di esercizio;
- 2) di disponibilità all'apertura di nuovi esercizi nella zona di insediamento in base all'indicatore di sostenibilità.

Non risulta possibile, per nessuna motivazione, il trasferimento di esercizi:

- a) da una sottozona omogenea all'altra;
- b) da una sottozona alla zona di appartenenza;
- c) da una sottozona ad una zona diversa da quella di appartenenza;

così come individuate all'articolo 26.

La domanda di trasferimento deve essere prodotta nei medesimi termini previsti per una nuova apertura.

### **Articolo 31**

#### **Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione**

I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.

Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio competente, pubblicato all'albo pretorio, a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro l'anno, verranno esaminate sulla base dei presenti criteri. Le domande presentate successivamente alla scadenza della revisione saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

### **Articolo 32**

#### **Sanzioni**

Alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art.32 della L.R. n.29/07.

### **Articolo 33**

#### **Disciplina transitoria**

Entro il 31 gennaio di ogni anno si procederà alla pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di apposito bando per l'assegnazione delle autorizzazioni amministrative disponibili di cui agli articoli 25 e segg..

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente provvederà alla diffusione di apposito avviso pubblico teso a rendere noti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative disponibili in conformità dello stesso.



## **ALLEGATO**

### **RELAZIONE**

#### **Normativa di riferimento**

- Legge Regionale del 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n.3340 del 4 novembre 2008.

Oltre a far propri gli obiettivi indicati dalla normativa regionale, di favorire lo sviluppo e l’innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche e di provvedere alla tutela del consumatore in relazione alla qualità del servizio, con i presenti criteri si pongono come obiettivi prioritari:

- a) determinare l’offerta complessiva presente nell’area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
- b) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- d) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- e) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell’insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Nel merito della definizione degli obiettivi e dei criteri necessari per una corretta programmazione della rete di somministrazione, risulta opportuno nonché doveroso adottare un approccio di sistema che permette di meglio cogliere, specie nella loro dimensione spaziale, gli impatti più significativi generati dalle scelte di localizzazione e di valutarne la congruità rispetto a predefiniti parametri di sostenibilità sociale ed ambientale.

Occorre prima di procedere ad un’accurata elaborazione dei dati in possesso, definire i concetti fondamentali del sistema di indicatori costituenti la matrice di programmazione, quali l’accessibilità, la concorrenza e la sostenibilità sociale ed ambientale.

L'**accessibilità** misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio rispetto a quella della popolazione: tanto maggiore è il valore dell'accessibilità, tanto più è possibile per gli utenti/clienti accedere agli esercizi di somministrazione. Per poter valutare l'accessibilità di ogni singola zona, si deve analizzare la distribuzione spaziale degli esercizi nell'ambito della zona stessa.

La **concorrenza** è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero di esercizi all'interno di ogni singola zona. Per applicare correttamente l'indicatore di attrazione, la popolazione totale deve essere rapportata al numero di esercizi equivalenti.

La nozione di **sostenibilità**, che deve tendenzialmente informare le scelte di programmazione, abbraccia una molteplicità di interessi, che tenta di coniugare le esigenze dell'economia urbana con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, con la tutela della salute e, più in generale, con l'insieme dei comportamenti sociali.

### **Situazione esistente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**

- pubblici esercizi suddivisi in base alle zone definite con D.C. n.47 del 11/04/02:

Zone	P.E. permanenti		P.E. stagionali	
	esistenti	disponibilità	esistenti	disponibilità
1-Chioggia Borgo S. Giovanni	116	0	0	0
2 - Sottomarina	114	0	55	0
2 -zona atipica ord. sind. n.99/01	0	0	6	2
3-Brondolo	8	2	0	0
4- Ca' Lino, S.Anna Cavanella	25	0	11	0
5- Ca' Bianca, Valli	10	3	0	0

- pubblici esercizi suddivisi in base alle nuove zone individuate all'articolo 26:

		P.E. permanenti		P.E. stagionali	
		esistenti	disponib.	esistenti	dispon.
Zona 1	Chioggia Centro storico	79	0	0	0
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico	9	0	0	0
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena - "Perotolo"	12	0	0	0
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	5	0	0	0
Zona 2	Sottomarina	100	0	14	0
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina	14	0	55	2
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud				

- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord				
Zona 3	Brondolo	8	2	0	0
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	25	0	11	0
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	10	3	0	0
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	11	0	0	0

Le nuove zone e sottozone sopraindicate sono state individuate in considerazione della vocazione urbanistica delle aree e della disciplina desunta dagli strumenti urbanistici comunali.

Determinante in tal senso, ai fini della definizione della sottozona 2 a), è stata la deliberazione del Consiglio comunale assunta in data 22/12/09 n.185, con la quale è stata approvata la variante al piano particolareggiato dell'arenile di Sottomarina, nonché la sua considerazione di "polo di attrazione" di popolazione fluttuante soprattutto nel periodo estivo.

Le sottozone Fondamenta San Domenico, Fondamenta Riva Vena, Fondamenta Canal Lombardo (1a, 1b e 1c) sono state individuate in quanto considerate aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali.

Le sottozone Laguna del Lusenzo lato sud e Laguna del Lusenzo lato nord (2a e 2b) sono state introdotte in quanto ritenute aree di particolare interesse paesaggistico ambientale e tale da richiedere una promozione a livello turistico.

Dati popolazione residente suddivisa in base alle nuove zone individuate all'articolo 26:

		n. persone
Zona 1	Chioggia Centro storico	11004
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico	73
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena	63
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	109
Zona 2	Sottomarina	25115
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina	
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud	
- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord	
Zona 3	Brondolo	2027
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	5380
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	2439
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	4682

### Matrice di programmazione

		indicatore di concorrenza	indicatore di accessibilità	indicatore di sostenibilità	Indicazione
Zona 1	Chioggia Centro storico	E	E	B	Nessun esercizio
sottozona a)	Fondamenta San Domenico	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona b)	Fondamenta Riva Vena	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 2	Sottomarina	M	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
	Arenile di Sottomarina	B	B	E	Possibili tre

sottozona a)					nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud	B	B	E	Possibili tre nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord	B	B	E	Possibili tre nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 3	Brondolo	M	B	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	M	B	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	M	B	E	Possibili tre nuove

					autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	E	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento

B: basso  
M: medio  
E: elevato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
ing. VIANELLO Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Gerlando Gibilaro

---


**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 25/08/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 25/08/2010

Il Messo Comunale

---



imp. n.

Protocollo n. 42556\2010

Esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.  
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li \_\_\_\_\_

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 85 IN SEDUTA DEL 20/07/2010

**Oggetto:** APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.

L'anno 2010, addì venti del mese di luglio alle ore 20.37 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria di 1 convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	TIOZZO PAGIO Romano	Sindaco		X
2	VIANELLO Giorgio	Presidente	X	
3	BOSCOLO ZEMELO Massimo	Vice Presidente	X	
4	MANTOVAN Mauro	Vice Presidente	X	
5	SALVAGNO Maurizio	Consigliere Anziano	X	
6	MANTOVAN Brunetto	Consigliere	X	
7	DA RE Andrea	Consigliere	X	
8	BOSCOLO PALO Giuseppe	Consigliere	X	
9	COMPARATO Andrea	Consigliere	X	
10	APRILE Massimo	Consigliere	X	
11	DI GIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
12	MARANGON Pierluigi	Consigliere		X
13	BOSCOLO COCUCCIA Guerino	Consigliere		X
14	PENZO Giuseppe	Consigliere	X	
15	BOSCOLO CHIO BISTO Roberto	Consigliere	X	
16	SCARPA Gianfranco	Consigliere		X
17	CASSON Giuseppe	Consigliere	X	
18	MARANGON Sandro	Consigliere	X	
19	DOLFIN Marco	Consigliere	X	
20	GORINI Marcello	Consigliere		X
21	COLOMBO Gianni	Consigliere	X	
22	MANCINI Massimo	Consigliere	X	
23	DONIN Renzo	Consigliere	X	
24	GIBIN Fabiano	Consigliere	X	
25	SARTORE Valentina	Consigliere	X	
26	GUARNIERI Fortunato	Consigliere		X
27	FORNARO Dario	Consigliere	X	
28	VARISCO Giorgio	Consigliere	X	
29	DIANIN Silvano	Consigliere		X
30	VARAGNOLO Sandro	Consigliere	X	
31	TIOZZO FASIOLO Lucio	Consigliere	X	
			<b>24</b>	<b>7</b>

Partecipa alla seduta il Sig. Gerlando Gibilaro Segretario Generale del Comune.

Il Sig. VIANELLO Giorgio nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri , , , invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



## IL CONSIGLIO COMUNALE,

premesso che la Regione Veneto:

- con la legge regionale 21 settembre 2007 n.29, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:
  - a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
  - b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
  - c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
  - d) la semplificazione delle procedure amministrative;
  - e) la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali
- con successive deliberazioni della Giunta nn.2982 e 3340, rispettivamente del 23 ottobre e 4 novembre 2008, ha fornito le linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 di tale legge;

richiamato, in particolare, l'articolo 34 della citata legge regionale, il quale prevede:

*“1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale.*

*2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse...”;*

ritenuto pertanto necessario adottare, in forza e nel rispetto della suindicata normativa, un regolamento che disciplini l'intero settore perseguendo oltre agli obiettivi prioritari di:

- a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/07;
- b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;

- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
- g) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali zone a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, zone vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

ulteriori obiettivi particolareggiati, con la precisa individuazione di singole sottozone di nuova definizione, consistenti:

- 1) nella rivitalizzazione, nel cuore del contesto cittadino, di aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali;
- 2) nella consolidazione di meta turistica soprattutto nel periodo estivo del litorale di Sottomarina;
- 3) nella promozione a livello turistico di aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale;

sentite nel merito le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nelle riunioni tenutesi nelle giornate del 22 e 29 aprile 2010;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e ritenuto adeguato in relazione ai citati dettati normativi, nonché in relazione al particolare contesto territoriale del Comune di Chioggia;

vista la legge regionale 21 settembre 2007 n.29;

vista la Legge 07/08/90, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del nn.2982 e 3340, rispettivamente del 23 ottobre e 4 novembre 2008;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 11/2009 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 17, contrari //, astenuti 7 (Gibin Fabiano, Tiozzo Fasiolo Lucio, Penzo Giuseppe, Varisco Giorgio, Mantovan Mauro, Boscolo Chio Bisto Roberto, Salvagno Maurizio), espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

**D E L I B E R A:**

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

- 1) di approvare e di adottare l'elaborato, allegato al presente atto, predisposto dal Servizio Attività Economiche quale regolamento sul procedimento amministrativo delle domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e criteri di programmazione;
- 2) di abrogare ogni altra disposizione comunale incompatibile con lo stesso;
- 3) di dare, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.

**REGOLAMENTO**  
**NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI**  
**DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**  
**E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

## INDICE

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Attività escluse
- Articolo 4 Requisiti soggettivi di accesso all'attività
- Articolo 5 Procuratore e preposto
- Articolo 6 Tipologia degli esercizi
- Articolo 7 Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 8 Attività soggette a dichiarazione di inizio di attività
- Articolo 9 Attività accessorie
- Articolo 10 Autorizzazioni temporanee
- Articolo 11 Somministrazione non assistita
- Articolo 12 Somministrazione con apparecchi automatici
- Articolo 13 Autorizzazioni stagionali

### **TITOLO II – Procedimento amministrativo**

- Articolo 14 Procedimento per le autorizzazioni
- Articolo 15 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 16 Subingresso
- Articolo 17 Modifiche societarie
- Articolo 18 Reintestazione dell'autorizzazione
- Articolo 19 Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi
- Articolo 20 Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori
- Articolo 21 Gestione di reparto
- Articolo 22 Decadenza, sospensione e revoca
- Articolo 23 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 24 Pubblicità dei prezzi

### **TITOLO III – Programmazione**

- Articolo 25 *Obiettivi della programmazione*
- Articolo 26 Zone del territorio comunale
- Articolo 27 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione
- Articolo 28 Riconsegna o revoca delle autorizzazioni
- Articolo 29 Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione
- Articolo 30 Trasferimento di sede in diversa zona
- Articolo 31 Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione
- Articolo 32 Sanzioni
- Articolo 33 Disposizioni transitorie

### **Allegato A - Relazione**

**Allegato B – Elaborati grafici**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Principi generali**

Il presente regolamento nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza che devono uniformare l'attività amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 07/08/90 n.241 e successive modificazioni ed in attuazione della legge regionale 21/09/07 n. 29 e dei relativi provvedimenti esplicativi, disciplina i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Chioggia.

Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo statuto il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Chioggia.

### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- d) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione, nonché eventuali piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell'attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente;
- e) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere c) e d), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
- f) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- h) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

- i) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- j) per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile;
- k) per preposto: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Articolo 3** **Attività escluse**

Il presente regolamento non si applica:

- a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio della attività agrituristica";
- c) all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi, disciplinata dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 qualora svolta dal titolare dell'esercizio e limitatamente a quella effettuata in favore delle persone alloggiate e dei loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- d) alla attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica ad eccezione di coloro che la effettuano con strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- e) alla attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non si possono distribuire bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **Articolo 4** **Requisiti soggettivi di accesso all'attività**

I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale al quale si fa rinvio.

Poiché la disciplina regionale di settore costituisce "norma speciale", in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

### **Articolo 5** **Procuratore e preposto**

Le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007 e s.m.i., quale "procuratore" allo svolgimento dell'attività.



In caso di associazione in partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 Codice Civile, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale è soddisfatto anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.

Qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali le cui generalità devono essere indicate nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività o essere altrimenti comunicate al Comune.

Qualora venga revocato o cessi l'incarico del procuratore, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo procuratore.

La nomina o la cessazione del procuratore devono essere comunicate al competente Servizio comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione o dopo la produzione della dichiarazione di inizio di attività è comunicata al Servizio competente entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente alla autorizzazione o alla dichiarazione di inizio di attività.

Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e nelle collettività in genere, la presenza del preposto non è necessaria essendo sufficiente per le aziende multilocalizzate la nomina di un solo preposto a livello regionale.

## **Articolo 6 Tipologia degli esercizi**

Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla vigente legge regionale sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione, autorizzati ai sensi della legge 287/1991, hanno l'obbligo di comunicare al Settore competente l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie entro il 31 dicembre 2010.

In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.

I titolari di pubblici esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

## **Articolo 7 Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande**

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del Servizio comunale competente od alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:

- a) l'apertura di nuovi esercizi;
- b) i trasferimenti degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra;
- c) le autorizzazioni di cui al successivo articolo 10 – autorizzazioni temporanee;
- d) le autorizzazioni di cui al successivo articolo 29 – Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione.

E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
- d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal decreto del ministro dell'interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via;
- f) rientrare nella previsione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
- g) assenza dei requisiti previsti dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## **Articolo 8**

### **Attività soggette a dichiarazione di inizio di attività**

Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/ 90 e successive modificazioni, le attività di somministrazione esercitate:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
- d) al domicilio del consumatore;
- e) nelle mense aziendali, interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;
- f) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;
- g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- l) nei laboratori di ristorazione degli esercizi professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative degli allievi che vi partecipano dirette a valorizzare al cucine ed i prodotti tipici veneti.

La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al Comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al Comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzate.

## **Articolo 9** **Attività accessorie**

I titoli autorizzativi per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono pertanto ammesse a condizione che:

- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;

- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

L'autorizzazione amministrativa ex art. 68 (intrattenimenti musicali) e ex art. 69 (pubblico spettacolo) del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/31 n.773:

- non è necessaria quando piccoli intrattenimenti musicali senza ballo vengono effettuati in sale (spazi o ambiti edilizi ben delimitati e chiusi) dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni;
- è necessaria quando piccoli intrattenimenti musicali senza ballo vengono effettuati:
  - all'aperto (terrazze, tende, plateatici ecc.);
  - con l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, con o senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle associazioni di categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.

### **Articolo 10** **Autorizzazioni temporanee**

Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica.

Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o il procuratore appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale.

Le autorizzazioni temporanee al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Servizio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione carattere religioso, benefico o politico – a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 11** **Somministrazione non assistita**

L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'articolo 32, comma 1 della L.R. n.29/07.

### **Articolo 12** **Somministrazione con apparecchi automatici**

La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 7.

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è disciplinata con le seguenti modalità:

- a) l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;
- b) l'interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l'attestazione dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;
- c) per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse del territorio comunale può essere presentata un'unica dichiarazione;
- d) l'interessato aggiorna al termine di ogni semestre l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al Servizio competente.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

### **Articolo 13** **Autorizzazioni stagionali**

È possibile il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare. In particolare, ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n.134 del 29/09/03 la stagionalità è fissata dal 1 marzo al 31 ottobre.

Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7.

## **TITOLO II** **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 14** **Procedimento per le autorizzazioni**

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di acclarazione della domanda al protocollo comunale.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.

La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali, nonché quando non risulta indicata la disponibilità, a vario titolo, di locali per l'esercizio dell'attività. In tale caso la domanda è archiviata nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che la Stessa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta da parte dell'interessato. Qualora questi non provveda

entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione amministrativa. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e indirizzata al Servizio competente.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione dei locali con relativa planimetria (scala 1:100) redatta da tecnico iscritto all'albo professionale, con loro inserimento nel contesto urbano;
- d) dichiarazione che i locali dove si intende esercitare possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente normativa;
- e) dichiarazione che i locali possiedono i requisiti di sorvegliabilità di cui al D. M. 17/12/1992, n.564, modificato con D. M. 05/08/94, n.534;
- f) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale, a pena di improcedibilità, dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

### **Articolo 15** **Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni**

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine:

- 1) domanda di trasformazione da stagionale a permanente di un'attività già esistente e regolarmente autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 2) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale
- 3) anzianità di il possesso dei requisiti soggettivi professionali prescritti dalla L.R. n.29/07 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 4) anzianità di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 5) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

### **Articolo 16** **Subingresso**

Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per *mortis causa*, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti

morali e professionali di cui all' articolo 4 della legge regionale 29/2007.

Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 4 alla data dell'atto di trasferimento della titolarità dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l'attività previa comunicazione al Servizio competente. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione.

Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.

La comunicazione di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 della citata legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Servizio competente, possono continuare l'attività del *de cuius* per 180 giorni dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma precedente dimostrando il possesso dei requisiti.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del *de cuius* devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro 180 giorni dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente.

Le comunicazioni, di cui ai commi 2, 3 e 8, devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali;
- eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti in materia;

La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Servizio competente la comunicazione di inizio attività.

Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è



subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

### **Articolo 17** **Modifiche societarie**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Servizio competente entro 45 giorni dalla data della loro effettuazione.

Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e dall'articolo 489 codice penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività l'autorizzazione decade.

E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del procuratore e del preposto nel termine di cui al comma 1.

### **Articolo 18** **Reintestazione dell'autorizzazione**

Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di domanda per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007. Il proprietario decade dall'autorizzazione se entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o l'attività non è ancora iniziata.

La presentazione della domanda consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4, della legge regionale 29/2007.

In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente autorità giudiziaria adita.

## **Articolo 19**

### **Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi**

Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Servizio competente.

Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS..

## **Articolo 20**

### **Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori**

Qualora il procuratore, unico conduttore dell'attività, notizi in merito alla propria intenzione di recedere dalla gestione effettiva dell'esercizio, il Comune deve darne notizia immediatamente alla società titolare con apposita notifica.

La stessa procedura deve intendersi nel caso di recessione dalla nomina da parte del preposto quale unico effettivo conduttore di un singolo esercizio.

Nei casi di cui ai precedenti commi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre 365 giorni dalla data della succitata notifica.

## **Articolo 21**

### **Gestione di reparto**

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al Servizio competente e all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nonché all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'articolo 16.

## **Articolo 22**

### **Decadenza, sospensione e revoca**

Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'articolo 7, decadono quando il titolare:

- a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4.

La decadenza viene dichiarata con provvedimento dirigenziale adottato nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Dirigente del Servizio competente provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 7 o l'attività di cui all'articolo 8 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Dirigente del Servizio competente provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 7 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'articolo 8, nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge n.241/90 e successive modificazioni.

## **Articolo 23**

### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad osservare le norme sugli orari di apertura e chiusura dell'attività fissati con ordinanza sindacale nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 18 e segg. Della L.R. n.29/07.

## **Articolo 24**

### **Pubblicità dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande: con l'esposizione di apposito listino o cartello tabella visibile anche dall'esterno dell'esercizio;

b) per quanto concerne la ristorazione: con la messa a disposizione della clientela del menù con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio;

c) in caso di effettuazione del servizio all'esterno dell'esercizio o viene esposto il listino all'esterno dei locali o viene messo a disposizione della clientela il menu. Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.

Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

### **TITOLO III CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Articolo 25 Obiettivi della programmazione**

I presenti criteri di programmazione si pongono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/07;
- b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
- g) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali zone a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, zone vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

Con particolare riferimento alle singole sottozone di nuova definizione, così come individuate dal successivo articolo 26, vengono precisati i seguenti ulteriori obiettivi particolareggiati:

- per le sottozone a, b e c della zona 1-Chioggia Centro Storico, in quanto considerate aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali, la loro rivitalizzazione nel cuore del contesto cittadino anche mediante l'eventuale utilizzo di strutture/piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell'attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente;
- per la sottozona a della zona 2-Sottomarina, in quanto interessata da una variante urbanistica, la sua consolidazione di meta turistica soprattutto nel periodo estivo;

- per le sottozone b e c della zona 2-Sottomarina, in quanto ritenute aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la loro promozione a livello turistico anche mediante l’eventuale utilizzo di strutture/piattaforme galleggianti, ad uso esclusivo e strumentale dell’attività, conformi alla normativa vigente in materia e posizionate in spazi acquei oggetto di regolare concessione da parte del soggetto competente.

## **Articolo 26**

### **Zone del territorio comunale**

Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

Denominazione	
Zona 1	Chioggia Centro storico
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena – “Perotolo”
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo
Zona 2	Sottomarina
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud
- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord
Zona 3	Brondolo
Zona 4	Ca’ Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella
Zona 5	Ca’ Bianca, Valli
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio

La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

## **Articolo 27**

### **Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

La matrice di programmazione, di cui all’allegato numero 1, esprime per ciascuna zona urbanizzata la disponibilità o meno del rilascio per l’apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento da altra zona.

Nella zona 1, in cui è riportata disponibilità pari a zero, non sono consentiti nuovi insediamenti in quanto le indagini e le relative elaborazioni riportate nella relazione allegata al presente regolamento, hanno evidenziato insuperabili problematiche circa il mantenimento di adeguati livelli di sostenibilità sociale ed ambientale.

Nelle zone 2, 3, 4 e 6 e nelle sottozone a, b e c della zona 1 è invece consentito il rilascio di una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall’approvazione del presente regolamento, in misura tale da evitare il sorgere di problematiche di sostenibilità sociale ed ambientale come evidenziato dalle valutazioni condotte nell’ambito dello studio preliminare al presente regolamento.

Nella zona 5 e nelle sottozone a, b e c della zona 2 è invece consentito il rilascio di tre nuove

autorizzazioni ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento, in misura tale da evitare il sorgere di problematicità di sostenibilità sociale ed ambientale come evidenziato dalle valutazioni condotte nell'ambito dello studio preliminare al presente regolamento.

La disponibilità per l'apertura di nuove attività o per trasferimenti di sede in ciascuna zona deriva dalle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "Matrice di Programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti.

### **Articolo 28** **Riconsegna o revoca delle autorizzazioni**

La revoca o la riconsegna a qualsiasi titolo di una o più autorizzazioni di esercizi siti nelle zone o sottozone di cui all'articolo 26 del presente regolamento non incrementa la disponibilità nelle suddette zone.

### **Articolo 29** **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:

- a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
- b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15;
- c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
- d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
- e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42);
- f) in edifici direzionali e commerciali di notevole entità.

Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/ utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.).

### **Articolo 30** **Trasferimento di sede in diversa zona**

Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ed è possibile in caso:

- 1) di forza maggiore conseguente al venir meno della disponibilità dei locali di esercizio;
- 2) di disponibilità all'apertura di nuovi esercizi nella zona di insediamento in base all'indicatore di sostenibilità.

Non risulta possibile, per nessuna motivazione, il trasferimento di esercizi:

- a) da una sottozona omogenea all'altra;
- b) da una sottozona alla zona di appartenenza;
- c) da una sottozona ad una zona diversa da quella di appartenenza;

così come individuate all'articolo 26.

La domanda di trasferimento deve essere prodotta nei medesimi termini previsti per una nuova apertura.

### **Articolo 31**

#### **Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione**

I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.

Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio competente, pubblicato all'albo pretorio, a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro l'anno, verranno esaminate sulla base dei presenti criteri. Le domande presentate successivamente alla scadenza della revisione saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

### **Articolo 32**

#### **Sanzioni**

Alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art.32 della L.R. n.29/07.

### **Articolo 33**

#### **Disciplina transitoria**

Entro il 31 gennaio di ogni anno si procederà alla pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di apposito bando per l'assegnazione delle autorizzazioni amministrative disponibili di cui agli articoli 25 e segg..

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente provvederà alla diffusione di apposito avviso pubblico teso a rendere noti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative disponibili in conformità dello stesso.

## **ALLEGATO**

### **RELAZIONE**

#### **Normativa di riferimento**

- Legge Regionale del 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n.3340 del 4 novembre 2008.

Oltre a far propri gli obiettivi indicati dalla normativa regionale, di favorire lo sviluppo e l’innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche e di provvedere alla tutela del consumatore in relazione alla qualità del servizio, con i presenti criteri si pongono come obiettivi prioritari:

- a) determinare l’offerta complessiva presente nell’area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
- b) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- d) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- e) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell’insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Nel merito della definizione degli obiettivi e dei criteri necessari per una corretta programmazione della rete di somministrazione, risulta opportuno nonché doveroso adottare un approccio di sistema che permette di meglio cogliere, specie nella loro dimensione spaziale, gli impatti più significativi generati dalle scelte di localizzazione e di valutarne la congruità rispetto a predefiniti parametri di sostenibilità sociale ed ambientale.

Occorre prima di procedere ad un’accurata elaborazione dei dati in possesso, definire i concetti fondamentali del sistema di indicatori costituenti la matrice di programmazione, quali l’accessibilità, la concorrenza e la sostenibilità sociale ed ambientale.



L'**accessibilità** misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio rispetto a quella della popolazione: tanto maggiore è il valore dell'accessibilità, tanto più è possibile per gli utenti/clienti accedere agli esercizi di somministrazione. Per poter valutare l'accessibilità di ogni singola zona, si deve analizzare la distribuzione spaziale degli esercizi nell'ambito della zona stessa.

La **concorrenza** è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero di esercizi all'interno di ogni singola zona. Per applicare correttamente l'indicatore di attrazione, la popolazione totale deve essere rapportata al numero di esercizi equivalenti.

La nozione di **sostenibilità**, che deve tendenzialmente informare le scelte di programmazione, abbraccia una molteplicità di interessi, che tenta di coniugare le esigenze dell'economia urbana con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, con la tutela della salute e, più in generale, con l'insieme dei comportamenti sociali.

### **Situazione esistente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**

- pubblici esercizi suddivisi in base alle zone definite con D.C. n.47 del 11/04/02:

Zone	P.E. permanenti		P.E. stagionali	
	esistenti	disponibilità	esistenti	disponibilità
1-Chioggia Borgo S. Giovanni	116	0	0	0
2 - Sottomarina	114	0	55	0
2 -zona atipica ord. sind. n.99/01	0	0	6	2
3-Brondolo	8	2	0	0
4- Ca' Lino, S.Anna Cavanella	25	0	11	0
5- Ca' Bianca, Valli	10	3	0	0

- pubblici esercizi suddivisi in base alle nuove zone individuate all'articolo 26:

		P.E. permanenti		P.E. stagionali	
		esistenti	disponib.	esistenti	dispon.
Zona 1	Chioggia Centro storico	79	0	0	0
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico	9	0	0	0
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena - "Perotolo"	12	0	0	0
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	5	0	0	0
Zona 2	Sottomarina	100	0	14	0
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina	14	0	55	2
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud				

- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord				
Zona 3	Brondolo	8	2	0	0
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	25	0	11	0
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	10	3	0	0
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	11	0	0	0

Le nuove zone e sottozone sopraindicate sono state individuate in considerazione della vocazione urbanistica delle aree e della disciplina desunta dagli strumenti urbanistici comunali.

Determinante in tal senso, ai fini della definizione della sottozona 2 a), è stata la deliberazione del Consiglio comunale assunta in data 22/12/09 n.185, con la quale è stata approvata la variante al piano particolareggiato dell'arenile di Sottomarina, nonché la sua considerazione di "polo di attrazione" di popolazione fluttuante soprattutto nel periodo estivo.

Le sottozone Fondamenta San Domenico, Fondamenta Riva Vena, Fondamenta Canal Lombardo (1a, 1b e 1c) sono state individuate in quanto considerate aree di particolare interesse storico ed artistico, tipizzate da consolidate tradizioni locali.

Le sottozone Laguna del Lusenzo lato sud e Laguna del Lusenzo lato nord (2a e 2b) sono state introdotte in quanto ritenute aree di particolare interesse paesaggistico ambientale e tale da richiedere una promozione a livello turistico.

Dati popolazione residente suddivisa in base alle nuove zone individuate all'articolo 26:

		n. persone
Zona 1	Chioggia Centro storico	11004
- sottozona a)	Fondamenta San Domenico	73
- sottozona b)	Fondamenta Riva Vena	63
- sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	109
Zona 2	Sottomarina	25115
- sottozona a)	Arenile di Sottomarina	
- sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud	
- sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord	
Zona 3	Brondolo	2027
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	5380
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	2439
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	4682

### Matrice di programmazione

		indicatore di concorrenza	indicatore di accessibilità	indicatore di sostenibilità	Indicazione
Zona 1	Chioggia Centro storico	E	E	B	Nessun esercizio
sottozona a)	Fondamenta San Domenico	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona b)	Fondamenta Riva Vena	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona c)	Fondamenta Canal Lombardo	B	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 2	Sottomarina	M	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
	Arenile di Sottomarina	B	B	E	Possibili tre

sottozona a)					nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona b)	Laguna del Lusenzo lato sud	B	B	E	Possibili tre nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
sottozona c)	Laguna del Lusenzo lato nord	B	B	E	Possibili tre nuove autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 3	Brondolo	M	B	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 4	Ca' Lino, Isolaverde, S. Anna, Cavanella	M	B	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 5	Ca' Bianca, Valli	M	B	E	Possibili tre nuove

					autorizzazioni per ogni anno del triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento
Zona 6	Borgo San Giovanni – Val Da Rio	E	M	M	Possibile una nuova autorizzazione per ogni triennio di programmazione, a partire dall'approvazione del presente regolamento

B: basso  
M: medio  
E: elevato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto ing. VIANELLO Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto dr. Gerlando Gibilaro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'albo di questo Comune il giorno 25/08/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 25/08/2010

Il Messo Comunale

---

Ricevo copia del presente atto per esporlo all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

F.to Il Messo Comunale

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, 25/08/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
.....

imp. n.

Protocollo n. 42556\2010

Esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.  
134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Chioggia, li \_\_\_\_\_